



526/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 16/11/2021 - CC

R.G.N. 18005/2021

l. n. 526
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 18005-2021 proposto da:

(omissis) , (omissis) , (omissis)
 (omissis) , (omissis) , (omissis)
 (omissis) , (omissis) , (omissis) ,
 (omissis) , (omissis) , elettivamente
 domiciliati in (omissis) , presso lo
 studio dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi
 dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA di CASERTA, COMUNE
 (omissis) , (omissis) SPA;

- intimati -

1056
C1
9

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2156/2021 della
CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona
del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO
FRESA che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in
camera di consiglio, dichiari inammissibile e, in subordine, rigetti
l'istanza di regolamento di competenza.

93

18005/2021

La Corte

osserva quanto segue.

1. Con atto di citazione del 23 giugno 2008 (omissis) , (omissis) (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) convenivano davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, la Regione Campania, la Provincia di Caserta e il Comune di (omissis) (omissis) perché fossero solidalmente condannati, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c., a risarcire loro i danni subiti nei fondi rustici di cui erano proprietari o affittuari o comodatari, dedicati all'agricoltura, danni causati da ingenti fuoriuscite di liquami e acque nere avvenute, in conseguenza di precipitazioni meteoriche del 21 aprile 2006, da due collettori fognari interrati.

Si costituiva la Provincia, resistendo e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa (omissis) S.p.A.

Si costituiva la Regione, resistendo e *in primis* eccependo il "difetto di giurisdizione" del giudice ordinario a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Si costituiva il Comune, resistendo.

Autorizzata la chiamata di (omissis) , che si costituiva resistendo, il Tribunale, con sentenza del 17 maggio 2013, condannava la Regione a risarcire danni agli attori, previo rigetto dell'eccezione relativa al Tribunale delle Acque.

La Regione proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti, tranne (omissis) (omissis) che rimaneva contumace.

La Corte d'appello di Napoli, accogliendolo, dichiarava il difetto di competenza per materia del giudice ordinario a favore del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Napoli, davanti al quale disponeva la riassunzione della causa.

2. Hanno presentato ricorso per regolamento necessario di competenza ex articoli 42 e 47 c.p.c. (omissis) , (omissis) , (omissis) ,

(omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) ,
(omissis) e (omissis) , sulla base di due motivi - illustrati anche con
memoria -, da cui nessun intimato si è difeso.

Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, che sia rigettato.

3.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. nel testo anteriore alla novellazione di cui alla l. 69/2009 (l'atto di citazione risale, si rammenta, al 2008), argomentando per la inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per materia in quanto sollevata per la prima volta dalla Regione nell'atto d'appello: la Regione, infatti, aveva in primo grado eccepito nella tempestiva comparsa di risposta soltanto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.

3.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 140, lettera e), r.d. 1775/1933, quanto alla corretta ripartizione della competenza tra i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche e il giudice ordinario quanto alle cause relative al risarcimento dei danni materiali da fuoriuscita di liquami da collettori fognari, osservando in sintesi che "le acque nere o pluviali, convogliate in un sistema di condutture, non hanno il requisito fondamentale dell'attitudine all'uso di un pubblico generale interesse", onde non sono definibili acque pubbliche in riferimento al r.d. 1775/1933, e rilevando altresì che, sempre in relazione a tale regio decreto, le reti fognarie non sono qualificabili opere idrauliche, da tutto ciò derivando la competenza per materia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcanise.

4. Fermo il fatto che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è giudice amministrativo, bensì giudice ordinario specializzato (da ultimo v. S.U. 21 luglio 2020 n. 15491 e S.U. ord. 12 luglio 2019 n. 18827), il primo motivo non è accoglibile, in quanto si è dinanzi a una mera questione di qualificazione dell'eccezione che è pacifico essere stata sollevata dalla regione fin dalla sua tempestiva comparsa di risposta in primo grado (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, pagina 6), qualificazione che, d'altronde, era stata in ultima analisi già compiuta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (v.

ancora la motivazione della sentenza impugnata, pagina 8, laddove si rileva che il giudice di prime cure aveva "rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, ritenuta la propria competenza per materia piuttosto che quella invocata del Tribunale regionale delle Acque pubbliche").

5. Il secondo motivo, invece, è manifestamente fondato.

Questa Suprema Corte, infatti, insegna mediante giurisprudenza consolidata che è competente il giudice ordinario, e non il Tribunale delle acque, in ordine alla domanda di risarcimento di danno extracontrattuale derivato da tracimazione dell'impianto fognario pubblico in conseguenza di eventi atmosferici (v. in tal senso, da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord. 1 marzo 2017 n. 5261 e Cass. sez. 6-3, ord. 9 novembre 2012 n. 19575).

Invero, la distinzione tra la competenza del giudice ordinario e quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche si impernia sull'oggetto della controversia che compete al giudice specializzato solo quando attiene a questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o sui limiti di una concessione d'utenza o sul diritto verso la P.A. alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che comunque incide, direttamente o indirettamente, sui pubblici interessi correlati al regime delle acque (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 14 novembre 2018 n. 29356, Cass. sez. 6-2, ord. 22 febbraio 2012 n. 2656 e Cass. sez. 1, 17 novembre 2000 n. 14906); e nel caso in esame, invece, ciò non ricorre, trattandosi appunto esclusivamente di una azione aquiliana per tracimazione delle acque da strutture fognarie.

6. In conclusione, disatteso il primo motivo, accogliendo invece il secondo si deve dichiarare la competenza del giudice ordinario, disponendo - essendo stato già il giudice ordinario a celebrare il primo grado del presente processo, riconosciutosi, correttamente, competente - la remissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.




Rigetta il primo motivo e, accogliendo il secondo, dichiara la competenza del giudice ordinario, disponendo la remissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021

Il Presidente

Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 21/01/2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini



IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini

